

ART. 1.

Il rimborso della metà della sopratassa di confine sullo zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane per il quantitativo eccedente i primi 10 mila quintali e sino a 20 mila quintali sul contingente annuo ammesso in franchigia doganale alla importazione nel Regno, e di cui al Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, è prorogato sino a tutto il 31 dicembre 1933.

(È approvato).

ART. 2.

È parimenti prorogato alla data suddetta il rimborso di un sesto della sopratassa di confine sullo spirito prodotto nelle Colonie italiane, di cui allo stesso Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, con estensione del beneficio fiscale al maggior contingente annuo stabilito dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, per la importazione in franchigia di detto prodotto.

(È approvato).

ART. 3.

Il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, relativo all'accantonamento del quantitativo di spirito ivi previsto, da servire come carburante, non è applicabile allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ed importato nel Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge: Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, numero 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amicucci, Costamagna, Marghinotti e Romano Ruggero: Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (V. *Stam-pato* n. 497-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

COSTAMAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. Onorevoli camerati, col disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Amicucci, Romano, mia e di altri si tratta di introdurre alcune modificazioni nella formula di promulgazione delle leggi, quale è fondamentale stabilita da una ormai antica legge del 1854. Il progetto è il corollario delle riforme introdotte durante questi anni nello assetto costituzionale dello Stato.

Un primo punto del progetto riflette la formula di promulgazione delle leggi costituzionali, nel senso cioè che quando si tratta di leggi che vertono su quelle tali materie contemplate dalla legge sul Gran Consiglio del Fascismo quali materie costituzionali, vale a dire essenziali alla costituzione dello Stato, nella formula di promulgazione si dia atto che, oltre che l'approvazione della Camera e del Senato, esse hanno avuto il parere del Gran Consiglio del Fascismo. Questo emendamento della formula di promulgazione è stato due volte richiesto dalle vostre Commissioni durante gli studi per le due leggi sul Gran Consiglio del Fascismo. Inoltre anche la dottrina costituzionale italiana, la quale si viene orientando sempre più simpaticamente e consapevolmente verso il principio costituzionale del Fascismo, anche la dottrina libera, dico, ha enunciato la esigenza di questa aggiunta, di questo complemento di forma, e ciò allo scopo di aprire l'adito al controllo sulla costituzionalità delle leggi.

Quanto all'altro punto, esso riflette la esigenza che nelle leggi ordinarie la promulgazione del Re sia controfirmata, oltrechè dal ministro proponente, anche dal Capo del Governo. E questo è in rapporto alla speciale figura che la legge sulle prerogative e sulla posizione del Capo del Governo assegna al Capo del Governo stesso, Primo Ministro, Segretario di Stato, in confronto degli altri ministri.

La pratica del nostro Governo aveva già del resto fatto completamente ossequio a questa esigenza, sottoponendo normalmente le leggi ordinarie alla controfirma del Capo del Governo.

Ciò posto sembrerebbe superfluo illustrare, e non dico raccomandare ai vostri suffragi, il disegno di legge.

Tuttavia il disegno di legge ha qualche cosa che va al di là del suo valore formale. Ha un valore concettuale, spirituale e politico! È significativo che sia proprio la Camera a promuovere di propria iniziativa quest'atto di modificazione, per cui si tratta di consacrare nella forma solenne della legge dello Stato quelle che sono le conquiste della rivo-